

**DISCIPLINARE PER  
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO,  
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA,  
DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLE  
CLAUSOLE DEI CONTRATTI DEI CONSUMATORI**

*in attuazione dell'articolo 2, comma 4,  
lett. c) della legge n. 580/1993*



Camera di Commercio  
Ferrara

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**Scopo**

Il presente regolamento, dando compiuta attuazione all'art. 2, comma 4° lett. *c)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'art. 4, commi 1° e 2° lett. *b)* e *c)* dello Statuto camerale, istituisce presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara la Commissione di controllo sulle clausole dei contratti dei consumatori e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

**ART. 2**

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a)* «contratti dei consumatori»: i contratti conclusi da un consumatore con un professionista nel territorio della provincia di Ferrara, ovvero anche al di fuori di tale territorio qualora il professionista vi abbia la propria sede principale o una dipendenza;
- b)* «consumatore»: il soggetto indicato dall'art. 3, comma 1°, lett. *a)* del Codice del consumo;
- c)* «professionista»: il soggetto indicato dall'art. 3, comma 1°, lett. *c)* del Codice del consumo;
- d)* «associazioni dei consumatori»: qualsiasi ente che integri i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1°, lett. *b)* del Codice del consumo;
- e)* «Commissione»: la Commissione di controllo sulle clausole dei contratti dei consumatori istituita presso la Camera di Commercio di Ferrara con il presente regolamento;
- f)* «Camera di Commercio»: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara;
- g)* «Giunta»: la Giunta della Camera di Commercio di Ferrara;
- h)* «Codice del consumo»: il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche.

**ART. 3**

**Competenza**

1. La Commissione è competente a svolgere attività di verifica e ad esprimere pareri tecnici sulla presenza, nei contratti dei consumatori, di clausole vessatorie ovvero di clausole che comunque presentino profili di inefficacia o di invalidità ai sensi della normativa vigente.

2. Nello svolgimento delle attività summenzionate, la Commissione ha facoltà di proporre alla Giunta l'attribuzione del marchio «**contratto garantito**», ai sensi e secondo le modalità indicate al titolo IV del presente regolamento, dagli artt. 11-14.

3. Qualora ne ravvisi la opportunità, la Commissione può redigere e diffondere studi e raccomandazioni relativi alla prassi contrattuale dei settori produttivi e professionali considerati.

## **TITOLO II LA COMMISSIONE**

### **ART. 4 Composizione**

1. La Commissione è composta da quattro membri nominati con delibera della Giunta: il Presidente della Camera di Commercio (o un suo delegato), che la presiede e tre componenti esterni, esperti della materia, scelti tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche e professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati della provincia di Ferrara, nominati con delibera della Giunta.

2. La Giunta provvede con gli stessi criteri di cui al comma precedente a nominare un componente esterno supplente, che subentrerà in caso di rinuncia o indisponibilità di uno dei membri effettivi.

3. Il Segretario Generale ha facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni quale componente della Commissione ad altra persona scelta tra il personale dipendente della Camera di Commercio.

4. Il ruolo di Presidente viene assunto da uno dei membri della Commissione, designato collegialmente dai componenti della Commissione stessa.

### **ART. 5 Organi e funzionamento**

1. E' istituita la Segreteria della Commissione, retta da un Segretario nominato con delibera della Giunta e scelto fra il personale dipendente della Camera di Commercio, di categoria C e D. Il Segretario partecipa alle sedute della Commissione, curandone la verbalizzazione.

2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. I componenti della Commissione hanno diritto ad un «gettone» di presenza per ogni seduta cui partecipano. I componenti della Commissione hanno diritto, altresì, ad un compenso per l'attività di studio e di predisposizione di bozze di pareri svolta su incarico del Presidente in vista dell'adozione, da parte della Commissione, del provvedimento conclusivo del procedimento a norma dell'art. 10.

5. La Commissione dura in carica tre anni.

**TITOLO III**  
**IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO**

**ART. 6**  
**Generalità**

1. Il Presidente convoca la prima seduta della Commissione entro 45 giorni dall'accettazione di tutti i componenti nominati dalla Giunta, e le sedute successive secondo un calendario deliberato nella prima.

2. Le funzioni e le attività della Commissione di cui all'art. 3, comma 1, sono esercitate nell'ambito di procedimenti instaurati dalla Commissione a norma dell'art. 7 e disciplinati dagli artt. 8-10.

**ART. 7**  
**Instaurazione del procedimento**

1. L'instaurazione del procedimento è sempre valutata e decisa discrezionalmente dalla Commissione, che può attivarlo d'ufficio ovvero a seguito di segnalazioni, esposti o istanze provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti o dalle relative associazioni di categoria.

2. Per poter essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini dell'eventuale instaurazione del procedimento di controllo, le segnalazioni, gli esposti o le istanze di cui al comma precedente devono contenere:

- a) l'indicazione dell'identità, del domicilio o della sede dell'istante;
- b) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista, o della relativa associazione, che abbia predisposto, raccomandi l'utilizzo o comunque utilizzi il contratto oggetto di segnalazione, esposto o denuncia;
- c) l'indicazione delle clausole rispetto alle quali si richiede il controllo da parte della Commissione.

3. A segnalazioni, esposti e denunce deve essere inoltre allegata una copia del testo integrale del contratto in questione.

**ART. 8**  
**Fase preliminare e istruttoria**

1. L'opportunità di sottoporre le denunce, gli esposti e le istanze di cui all'art. 7 all'esame della Commissione è valutata in via preliminare dalla Segreteria, che provvede a predisporre la documentazione necessaria per consentire alla Commissione di pronunciarsi sull'opportunità dell'instaurazione del procedimento, e provvede altresì ad acquisire eventualmente tutti gli altri elementi utili al fine di tale valutazione.

## **ART. 9**

### **Procedimento**

1. La Commissione comunica l'instaurazione del procedimento all'istante di cui all'art. 7, al professionista o all'associazione professionale che abbia predisposto, raccomandi l'utilizzo o comunque utilizzi il contratto in questione e alle associazioni dei consumatori, assegnando a ciascuno un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o memorie scritte.

2. La Commissione, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di consulenti tecnici esterni, effettua un'approfondita istruttoria acquisendo tutti gli elementi utili alla valutazione in vista della decisione di cui all'art. 10.

3. Ove opportuno ai fini della decisione, ed eventualmente anche su richiesta degli interessati, la Commissione può convocare il professionista, l'associazione professionale o le associazioni dei consumatori per un'audizione.

## **ART. 10**

### **Conclusione del procedimento**

1. Completata l'istruttoria, la Commissione chiude il procedimento formulando un parere motivato sui contenuti dei contratti sui quali ha svolto l'attività di controllo.

2. Se, nei contratti sottoposti al suo esame, rileva la presenza di una o più clausole vessatorie e/o di una o più clausole comunque nulle o inefficaci, la Commissione può:

- a) proporre al professionista o all'associazione professionale la modifica del contratto, invitandolo entro un termine congruo ad uniformarsi alle modifiche;
- b) proporre alla Giunta la pubblicazione all'Albo e nel sito della Camera di Commercio dei contratti valutati negativamente.
- c) proporre alla Giunta l'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 del codice del consumo.

## **TITOLO IV**

### **IL MARCHIO DI GARANZIA**

## **ART. 11**

### **Registrazione**

La Camera di Commercio provvede a registrare un marchio di garanzia «contratto garantito».

## **ART. 12**

### **Concessione e revoca dell'uso del marchio**

1. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo al professionista o all'associazione professionale che nei rapporti con i consumatori utilizzino, intendano utilizzare o raccomandino l'utilizzo di contratti nei quali la Commissione,

nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi e nei modi indicati dall'art. 13 del presente regolamento, non abbia ravvisato clausole vessatorie né clausole comunque nulle o inefficaci.

2. La Segreteria verifica periodicamente che il marchio concesso al professionista o all'associazione professionale venga dagli stessi utilizzato soltanto per connotare contratti dai contenuti puntualmente corrispondenti a quelli del contratto che abbia superato positivamente il controllo della Commissione, procedendo se del caso alla revoca della concessione.

### **ART. 13**

#### **Istanza volontaria**

1. Il professionista o l'associazione professionale che utilizzi, intenda utilizzare o raccomandi l'utilizzo di modelli contrattuali nei rapporti con i consumatori può sottoporre volontariamente gli stessi al controllo della Commissione.

2. L'istanza, da presentare alla Commissione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mani contro ricevuta rilasciata dalla Segreteria, deve contenere:

- a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante;
- b) domicilio eletto ai fini del procedimento;
- c) copia del contratto da sottoporre al controllo della Commissione;
- d) eventuali osservazioni o annotazioni.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1°, lett. c) della legge. n. 580/1993, all'istanza deve essere allegata la ricevuta del versamento della somma, in via sperimentale per il lancio dell'iniziativa, di € 300,00 oltre IVA.

### **ART. 14**

#### **Registro dei concessionari**

La Camera di Commercio tiene un registro dei concessionari del marchio di garanzia, in cui si annota ogni informazione utile alla gestione del sistema di cui al presente titolo.